



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO

**RIMBORSO SPESE DI MISSIONE E
TRASFERTA DEI COMPONENTI DI
ORGANI, ORGANISMI,
COLLABORATORI E OGNI ALTRO
PRESTATORE DI OPERA**



Automobile Club d'Italia

SEZIONE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

Oggetto

- 1) Il presente Regolamento reca la disciplina relativa al rimborso delle spese di missione e trasferta di tutti quei soggetti, diversi dal personale dipendente, che prestano la loro opera a favore di ACI, in maniera continuativa od occasionale, indicati nell'art. 3, tenendo in considerazione i recenti provvedimenti normativi adottati per il contenimento della spesa pubblica.
- 2) Per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea il rimborso delle spese di trasferta spetta soltanto ai soggetti di cui all'art. 2, commi 1 e 2 e non spetta ai componenti dell'Assemblea stessa.

ART. 2

Definizione di missione o trasferta

- 1) Per missione o trasferta si intende lo spostamento temporaneo e provvisorio, di solito determinato dal sopravvenire di esigenze di servizio di carattere transitorio o contingente che, per i destinatari di cui all'art. 3, rendono necessario:
 - a) il raggiungimento della località in cui sono sorte le esigenze stesse, fintanto che queste non siano soddisfatte;
 - b) il raggiungimento della sede dell'Ente o di altre località per la partecipazione a riunioni, incontri o manifestazioni di interesse istituzionale.
- 2) Le norme del presente Regolamento si applicano ai soggetti indicati nell'art. 3, i quali, pur nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, di rappresentanza e non, dovranno comunque conformarsi al principio generale di economicità, di massimo contenimento della spesa e di buon andamento della P.A., con particolare riguardo alle modalità di svolgimento della missione o trasferta ed alla durata della stessa.
- 3) Le spese sostenute per la missione o trasferta possono essere rimborsate solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili.

ART. 3

Destinatari

- 1) Le norme contenute nella sezione II del presente Regolamento si applicano a:
-



Automobile Club d'Italia

- a) Presidente
 - b) Vice Presidenti
 - c) Rappresentanti del Ministero per lo Sport e i Giovani, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia.
- 2) Le norme contenute nella sezione III si applicano a:
- a) Componenti del Consiglio Direttivo Nazionale diversi da quelli di cui al comma 1;
 - b) Destinatari di incarichi di rappresentanza dell'Ente presso la FIA
 - c) Giunta Sportiva
 - d) Collegio dei Revisori
 - e) Segretario Generale
 - f) Vice Segretario Generale
- 3) Le norme contenute nella sezione IV si applicano a:
- a) Consiglio Sportivo Nazionale
 - b) Organi di giustizia Sportiva, Organismi, Commissioni, Comitati, Gruppi di studio e di Lavoro, comunque denominati, collaboratori a qualsiasi titolo
 - c) Collegio dei Probiviri
 - d) Organismo Indipendente di Valutazione
 - e) Componenti della Consulta della Federazione per le riunioni della Consulta
 - f) Ogni altro collaboratore che presta la sua opera a favore dell'Ente in modo continuativo od occasionale.

ART. 4

Procedure di autorizzazione comuni alle sezioni III e IV

- 1) Per la partecipazione alle riunioni degli organi e degli organismi di cui all'art. 3 l'autorizzazione è costituita dall'avviso di convocazione della riunione dell'organo/organismo stesso, che dovrà necessariamente essere allegato al modulo con cui si chiede il rimborso delle spese di missione sostenute.
L'avviso di convocazione non è richiesto per le sole udienze di attività istruttoria della Procura Federale che i componenti programmano in autonomia. In tal caso, andrà allegato al predetto modulo il foglio presenze da cui si evidenzia la partecipazione all'udienza.

ART. 5

Mezzi di trasporto e spese di viaggio

- 1) La scelta dei mezzi di trasporto da utilizzare è rimessa alla personale valutazione dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, secondo le esigenze funzionali di volta in volta richieste e tenuto conto di eventuali situazioni di criticità e urgenza.
- 2) I mezzi di trasporto utilizzabili sono i seguenti:



Automobile Club d'Italia

- a) Treno
Compete il rimborso delle spese sostenute e documentate, comprensive di eventuali supplementi e prenotazioni.
 - b) Nave
Compete il rimborso delle spese sostenute e documentate, nonché l'eventuale spesa sostenuta per un posto letto in compartimento.
 - c) Pullman
Compete il rimborso delle spese sostenute e documentate.
 - d) Aereo
Compete il rimborso delle spese sostenute e documentate per la classe economy o la classe business; è esclusa in ogni caso, anche nei viaggi all'estero, la classe "lusso". Per i viaggi nazionali è da preferire l'utilizzo della classe economy.
 - e) Altri mezzi di trasporto pubblico
Compete il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'uso dei mezzi di trasporto pubblico che, nella località in cui si svolge la missione, si rendano strettamente necessari.
 - f) Noleggio autovettura
E' consentito l'utilizzo di mezzo fornito da ditte di autonoleggio, nel caso risulti il mezzo di trasporto più vantaggioso o nel caso in cui non sia possibile utilizzare mezzi di trasporto pubblico.
 - g) Mezzo proprio
L'utilizzo è consentito ove non ricorra un mezzo di trasporto più vantaggioso; il rimborso delle relative spese di parcheggio è consentito, per un periodo massimo di tre giorni, dietro presentazione di idonea documentazione. È consentito il rimborso delle spese di parcheggio presso l'aeroporto di partenza, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, per il raggiungimento delle sedi di lavoro e, in caso di trasferta, per convocazione in qualità di componenti degli organi statutari.
 - h) Taxi
Sia in Italia che all'estero, è consentito nello svolgimento della missione o trasferta, entro il limite stabilito per le tratte di andata e ritorno verso aeroporti, stazioni e porti e verso le sedi oggetto delle missioni o trasferte, e deve essere supportato da apposito documento contenente, in ogni caso, la data, il tragitto e l'importo; il costo del taxi utilizzato in Italia potrà essere rimborsato solo se pagato con POS.
- 3) Il costo delle spese per l'utilizzo del taxi, oltre i casi di cui al comma 2, lett. h), può essere rimborsato dietro presentazione, in fase di liquidazione, di richiesta scritta adeguatamente motivata solo per le seguenti fattispecie:
 - a) in caso di totale mancanza di mezzi pubblici utili al raggiungimento della località di destinazione;
 - b) in caso di sciopero dei mezzi pubblici;
 - c) in caso risulti più vantaggioso rispetto all'utilizzo di altri mezzi pubblici.
 - 4) Il costo della corsa, previsto nel comma 3, deve essere supportato da apposito documento conforme alla normativa del luogo ove si fruisce del servizio: in ogni caso, il rimborso non può eccedere il limite giornaliero di euro 110,00 (centodieci/00).
-



Automobile Club d'Italia

ART. 6

Spese di vitto e alloggio

- 1) Il rimborso delle spese di vitto e pernottamento è effettuato dietro presentazione dei documenti originali delle spese sostenute:
 - a) Spese di vitto
 1. Il limite al rimborso giornaliero per i pasti è pari ad un massimo di euro 50,00 (cinquanta/00) quando la durata della missione sia inferiore alle 12 ore; tale limite è elevato ad un massimo di euro 100,00 (cento/00) nel caso in cui la durata della missione sia superiore alle 12 ore.
 2. Il rimborso è erogato soltanto dietro presentazione di fattura o della ricevuta fiscale. Sono ammessi anche scontrini fiscali, quali documenti sostitutivi dei precedenti, come consentito dalla vigente normativa fiscale sulla certificazione dei corrispettivi, purché dagli stessi si evinca il tipo di esercizio, comunque abilitato alla ristorazione o alla vendita di generi alimentari, che fornisce il servizio.
 3. Lo scontrino fiscale è rimborsabile a condizione che contenga la specificazione degli elementi attinenti alla natura, la qualità e la quantità delle operazioni.
 4. Il rimborso delle spese sostenute all'estero avviene con modalità equivalenti rispetto alle missioni svolte in Italia. Nei paesi ove la normativa vigente consente il rilascio di documentazione cartacea non valida ai fini del rimborso secondo la normativa italiana, il beneficiario deve accompagnare detto documento con una dichiarazione sostitutiva nella quale si attesta tale circostanza e che tali titoli riguardano spese, ammissibili, effettivamente sostenute.
 - b) Spese di alloggio
 1. E' consentito l'alloggio in albergo fino a un massimo di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) al giorno in Italia e euro 500,00 (cinquecento/00) all'estero.
- 2) Nell'ambito del trattamento di missione di cui al presente articolo, ove risulti economicamente più conveniente rispetto all'alloggio in hotel in relazione alle previste giornate di presenza presso la sede centrale di Roma e tenuto conto dei limiti di spesa indicati nella lett. b), al Presidente dell'Ente può essere disposta l'assegnazione esclusiva in concessione, a titolo gratuito, di un alloggio adibito ad uso foresteria, individuato nel comune in cui l'Ente ha sede legale, ove il Presidente non sia nella disponibilità di una propria abitazione e non abbia la residenza nello stesso comune.
- 3) In caso di assegnazione esclusiva al Presidente, a titolo gratuito, di un alloggio adibito ad uso foresteria, sono a carico dell'Ente le spese per le piccole riparazioni, le spese per i consumi relative all'alloggio comprensive della fornitura d'acqua, di energia elettrica, di riscaldamento ed ogni ulteriore onere connesso alle utenze, nonché gli oneri di smaltimento dei rifiuti urbani.
- 4) Si procede annualmente a verifica della convenienza rispetto ad altre soluzioni di alloggio. Restano escluse le spese per i danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso



Automobile Club d'Italia

dell'alloggio, che restano a carico del Presidente.

SEZIONE III

ART. 7

Mezzi di trasporto e spese di viaggio

La scelta dei mezzi di trasporto da utilizzare è rimessa alla personale valutazione dei soggetti di cui all'art. 3, comma 2, secondo le esigenze funzionali di volta in volta richieste.

1) I mezzi di trasporto utilizzabili sono i seguenti:

- a) Treno
Compete il rimborso delle spese sostenute e documentate, comprensive di eventuali supplementi e prenotazioni, con esclusione della classe executive.
- b) Nave
Compete il rimborso delle spese sostenute e documentate, nonché l'eventuale spesa sostenuta per un posto letto in compartimento.
- c) Pullman
Compete il rimborso delle spese sostenute e documentate.
- d) Aereo
Compete il rimborso delle spese sostenute e documentate per la classe economy o la classe business; è esclusa in ogni caso, anche nei viaggi all'estero, la classe "lusso". Per i viaggi nazionali è da preferire l'utilizzo della classe economy.
- e) Altri mezzi di trasporto pubblico
Compete il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'uso dei mezzi di trasporto pubblico che, nella località in cui si svolge la missione, si rendano strettamente necessari.
- f) Noleggio autovettura
È consentito l'utilizzo di mezzo fornito da ditte di autonoleggio, nel caso risulti il mezzo di trasporto più vantaggioso o nel caso in cui non sia possibile utilizzare mezzi di trasporto pubblico.
- g) Mezzo proprio
L'utilizzo è consentito ove non ricorra un mezzo di trasporto più vantaggioso; il rimborso delle relative spese di parcheggio è consentito, per un massimo di tre giorni, dietro presentazione di idonea documentazione. È consentito il rimborso delle spese di parcheggio presso l'aeroporto di partenza, per il raggiungimento delle sedi di lavoro e, in caso di trasferta, per convocazione in qualità di componenti gli organi statutari.
- h) Taxi
 1. L'uso del taxi in Italia è ammesso solo nei casi di seguito indicati, in assenza di idonei e più vantaggiosi mezzi pubblici di collegamento.
 - a) Per le tratte di andata e ritorno da aeroporti, stazioni e porti alle sedi di svolgimento delle missioni, entro il limite di € 30,00 per tratta; non è invece consentito l'uso del



Automobile Club d'Italia

- taxi per la tratta tra l'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma-Fiumicino e la sede centrale dell'Ente, stante la disponibilità di un treno diretto ad alta frequenza senza fermate e di linee di pullman che uniscono l'aeroporto alla sede centrale di ACI.
- b) Nel caso in cui venga presentata a rimborso la spesa per taxi nella predetta tratta, sarà riconosciuto un importo pari al prezzo del biglietto del treno.
 - c) Nelle tratte tra la propria residenza e gli aeroporti, le stazioni ed i porti, qualora il mezzo di viaggio da utilizzare parta prima delle ore 7:00 o arrivi dopo le ore 22:00.
 - d) In caso di totale e dichiarata mancanza di mezzi pubblici utili al raggiungimento della località di destinazione.
 - e) In caso di sciopero o di mancato funzionamento dei mezzi pubblici.
2. L'uso del taxi all'estero è consentito per le tratte di andata e ritorno da aeroporti, stazioni e porti alle sedi di svolgimento delle missioni o trasferte e nell'area urbana di svolgimento della missione o trasferta, nel limite massimo giornaliero di euro 110,00 (centodieci/00).
 3. Il costo della corsa deve essere sempre supportato da apposito documento contenente, in ogni caso, la data, il tragitto e l'importo; il costo del taxi utilizzato in Italia potrà essere rimborsato solo se pagato con POS.

ART. 8

Spese di vitto e alloggio

1. Il rimborso delle spese di vitto e pernottamento è effettuato per via analitica dietro presentazione dei documenti originali delle spese sostenute:
 - a) Spese di vitto
 1. Il limite al rimborso giornaliero per i pasti è pari ad un massimo di euro 50,00 (cinquanta/00) quando la durata della missione sia inferiore alle 12 ore; tale limite è elevato ad un massimo di euro 100,00 (cento/00) nel caso in cui la durata della missione sia superiore alle 12 ore.
 2. Il rimborso è erogato soltanto dietro presentazione di fattura o della ricevuta fiscale. Sono ammessi anche scontrini fiscali, quali documenti sostitutivi dei precedenti, come consentito dalla vigente normativa fiscale sulla certificazione dei corrispettivi, purché dagli stessi si evinca il tipo di esercizio, comunque abilitato alla ristorazione o alla vendita di generi alimentari, che fornisce il servizio.
 3. Lo scontrino fiscale è rimborsabile a condizione che contenga la specificazione degli elementi attinenti alla natura, la qualità e la quantità delle operazioni.
 4. Il rimborso delle spese sostenute all'estero avviene con modalità equivalenti rispetto alle missioni svolte in Italia. Nei paesi ove la normativa vigente consente il rilascio di documentazione cartacea non valida ai fini del rimborso secondo la normativa italiana, il beneficiario deve accompagnare detto documento con una dichiarazione sostitutiva nella quale si attesta tale circostanza e che tali titoli riguardano spese, ammissibili, effettivamente sostenute.
 - b) Spese di alloggio
 1. E' consentito l'alloggio in albergo per una spesa fino a un massimo di euro 280,00



Automobile Club d'Italia

(duecentottanta/00) al giorno in Italia ed euro 350,00 (trecentocinquanta/00) all'estero.

SEZIONE IV

ART. 9

Mezzi di trasporto e spese di viaggio

- 1) La scelta dei mezzi di trasporto da utilizzare è rimessa alla personale valutazione soggetti indicati nell'art. 2, comma 3, secondo le esigenze funzionali di volta in volta richieste.
- 2) I mezzi di trasporto utilizzabili sono i seguenti:
 - a) Treno
Compete il rimborso delle spese sostenute e documentate, comprensive di eventuali supplementi e prenotazioni, con esclusione della classe executive.
 - b) Nave
Compete il rimborso delle spese sostenute e documentate, nonché l'eventuale spesa sostenuta per un posto letto in compartimento.
 - c) Pullman
Compete il rimborso delle spese sostenute e documentate;
 - d) Aereo
Compete il rimborso delle spese sostenute e documentate per la classe economy. Al riguardo, in linea con i richiamati principi di economicità, è obbligatorio acquistare solo biglietti "chiusi", vale a dire biglietti emessi per un itinerario, una data e un orario di partenza determinati e non modificabili; i biglietti "open", cioè quelli per i quali è possibile modificare dopo l'acquisto la data e/o l'orario di partenza, non sono rimborsabili, se non nel limite del costo corrispondente al prezzo del biglietto "chiuso".
 - e) Altri mezzi di trasporto pubblico
Compete il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'uso dei mezzi di trasporto pubblico che, nella località in cui si svolge la missione, si rendano strettamente necessari.
 - f) Noleggio autovettura
E' consentito l'utilizzo di mezzo fornito da ditte di autonoleggio, nel caso risulti il mezzo di trasporto più vantaggioso o nel caso in cui non sia possibile utilizzare mezzi di trasporto pubblico.
 - g) Mezzo proprio
L'utilizzo è consentito ove non ricorra un mezzo di trasporto più vantaggioso; il rimborso delle relative spese di parcheggio è consentito, per un massimo di tre giorni, dietro presentazione di idonea documentazione. È consentito il rimborso delle spese di parcheggio presso l'aeroporto di partenza, per il raggiungimento della sede della trasferta.
 - h) Taxi
 1. L'uso del taxi in Italia deve essere autorizzato dal Dirigente di riferimento ed è ammesso solo nei casi di seguito indicati, in assenza di idonei e più vantaggiosi mezzi pubblici di collegamento.
 2. Per le tratte di andata e ritorno da aeroporti, stazioni e porti alle sedi di svolgimento



Automobile Club d'Italia

- delle missioni, entro il limite di € 30,00 per tratta; non è, invece, consentito l'uso del taxi per la tratta tra l'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma-Fiumicino e la sede centrale dell'Ente, stante la disponibilità di un treno diretto ad alta frequenza senza fermate e di linee di pullman che uniscono l'aeroporto alla sede centrale di ACI.
3. Nel caso in cui venga presentata a rimborso la spesa per taxi nella predetta tratta, sarà riconosciuto un importo pari al prezzo del biglietto del treno.
 4. Nelle tratte tra la propria residenza e gli aeroporti, le stazioni ed i porti, qualora il mezzo di viaggio da utilizzare parta prima delle ore 7:00 o arrivi dopo le ore 22:00.
 5. In caso di totale e dichiarata mancanza di mezzi pubblici utili al raggiungimento della località di destinazione.
 6. In caso di sciopero o di mancato funzionamento dei mezzi pubblici.
 7. L'uso del taxi all'estero deve essere sempre preventivamente autorizzato dal Dirigente di riferimento ed è consentito per le tratte di andata e ritorno da aeroporti, stazioni e porti alle sedi di svolgimento delle missioni o trasferte e nell'area urbana di svolgimento della missione o trasferta, nel limite massimo giornaliero di euro 110,00 (centodieci/00).
 8. Il costo della corsa, sia in Italia che all'estero, deve essere sempre supportato da apposito documento contenente, in ogni caso, la data, il tragitto e l'importo; il costo del taxi utilizzato in Italia potrà essere rimborsato solo se pagato con POS.

ART. 10

Spese di vitto e alloggio

- 1) Il rimborso delle spese di vitto e pernottamento è effettuato per via analitica dietro presentazione dei documenti originali delle spese sostenute:
 - a) Spese di vitto
 1. Il limite al rimborso giornaliero per i pasti è pari ad un massimo di euro 50,00 (cinquanta/00) quando la durata della missione sia inferiore alle 12 ore; tale limite è elevato ad un massimo di euro 100,00 (cento/00) nel caso in cui la durata della missione sia superiore alle 12 ore.
 2. Il rimborso è erogato soltanto dietro presentazione di fattura o della ricevuta fiscale. Sono ammessi anche scontrini fiscali, quali documenti sostitutivi dei precedenti, come consentito dalla vigente normativa fiscale sulla certificazione dei corrispettivi, purché dagli stessi si evinca il tipo di esercizio, comunque abilitato alla ristorazione o alla vendita di generi alimentari, che fornisce il servizio.
 3. Lo scontrino fiscale è rimborsabile a condizione che contenga la specificazione degli elementi attinenti alla natura, la qualità e la quantità delle operazioni.
 4. Il rimborso delle spese sostenute all'estero avviene con modalità equivalenti rispetto alle missioni svolte in Italia. Nei paesi ove la normativa vigente consente il rilascio di documentazione cartacea non valida ai fini del rimborso secondo la normativa italiana, il beneficiario deve accompagnare detto documento con una dichiarazione sostitutiva nella quale si attesta tale circostanza e che tali titoli riguardano spese, ammissibili, effettivamente sostenute.



Automobile Club d'Italia

b) Spese di alloggio:

1. E' consentito l'alloggio in albergo stanza singola o doppia ad uso singola, per le quali è previsto il rimborso fino a un massimo di euro 190.00 (centonovanta/00) al giorno in Italia e euro 250,00 (duecentocinquanta/00) all'estero.



Firmato da Antonio Di Marzio il 23-02-2026